

Al comma 2, dopo le parole: nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, aggiungere le seguenti: come ridefinite dalla presente legge.

1. 1. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

(A.C. 6303 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 2.

(Definizione).

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette ree.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

(Definizione).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — (Definizione). — 1. L'incendio boschivo si configura come fuoco con tendenza ad espandersi ulteriormente, di difficile estinzione e spegnimento, che investe direttamente aree boscate, arborate e cespugliate o anche aree incolte o coltivate ma limitrofe a terreni boscati, arborati o cespugliati.

2. 1. Foti, Stradella, Radice.

(A.C. 6303 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 3.

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi).

1. Le regioni a statuto ordinario approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata « Agenzia », ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato « Dipartimento », del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, di seguito denominata « Conferenza unificata ».

2. Le regioni a statuto ordinario approvano il piano di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;

b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita carto-

grafia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

f) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

g) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

h) la localizzazione e la consistenza delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

i) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;

l) le esigenze formative e la relativa programmazione;

m) le attività informative;

n) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi).

Al comma 1, sopprimere le parole: a statuto ordinario.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: a statuto ordinario.

3. 10. La Commissione.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centocinquanta giorni.

3. 1. *(Testo così modificato nel corso della seduta) De Cesaris.*

Al comma 1, dopo le parole: per quanto di rispettiva competenza aggiungere le seguenti: e cioè per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

3. 8. Stradella, Radice, Leone.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: revisione annuale aggiungere le seguenti: da parte delle regioni.

3. 2. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nonché le aree distrutte dal fuoco negli anni antecedenti e quelle a ripresa spontanea della vegetazione preesistente.

3. 3. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d).

Conseguentemente, all'articolo 9, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *d-bis*), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

3. 11. La Commissione.

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: di pulizia e manutenzione del bosco aggiungere le seguenti: anche mediante la tecnica del fuoco controllato.

3. 4. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: di pulizia e manutenzione del bosco aggiungere le seguenti: anche attraverso il pascolo delle greggi.

3. 7. Scalia, Gardiol, Procacci.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) la programmazione delle operazioni di pulizia delle fasce spartifuoco;

3. 5. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 4, sostituire le parole da: , il Ministro delegato fino alla fine del comma, con le seguenti: nei termini di cui al comma 2, si considerano immediatamente applicabili le linee guida e le direttive predisposte ai sensi del comma 1.

3. 6. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 4, dopo le parole: il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Stato-Regioni,

3. 9. Stradella, Radice, Leone.

(A.C. 6303 - sezione 4)

**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 4.

*(Previsione e prevenzione
del rischio di incendi boschivi).*

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere *c), d) ed e)*, delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7.

2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innescò d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tal fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e redigono gli strumenti della pianificazione urbanistica tenendo conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

(Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi).

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , commi 1 e 2, lettere g), h), i), l) e m), sentito il Corpo forestale.

4. 2. Tassone, Volontè.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. I proprietari di terreni boschivi che svolgano opere di manutenzione tali da prevenirne il danneggiamento o la distruzione da incendi possono detrarre il 36 per cento delle spese sostenute in sede di dichiarazione dei redditi, se gli interventi di prevenzione hanno avuto successo.

3-ter. A richiesta dei proprietari dei terreni boschivi, gli interventi di prevenzione contro gli incendi sono certificati dal Corpo forestale dello Stato e, nel caso di esito positivo, le spese sostenute per tali interventi sono rimborsate dalla regione o dalla provincia autonoma.

3-quater. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-quinquies. Ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, si tiene conto anche del rapporto tra la superficie totale boscata delle regioni e la superficie regionale percorsa dal fuoco nell'anno precedente.

3-sexies. Le regioni e le province autonome destinano una quota pari al 15 per cento delle risorse ad esse trasferite a valere sul predetto fondo a misure d'incentivazione per la prevenzione degli incendi boschivi, anche mediante l'utilizzazione dei lavoratori forestali stagionali.

4. 3. Scalia, Gardiol, Procacci.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le comunità montane ed i comuni, al fine di prevenire gli incendi dolosi, possono avvalersi, nelle attività antincendio e, soprattutto, nell'attività di avvistamento, di obiettori di coscienza; a tal fine possono stipulare convenzioni con le associazioni di protezione dell'ambiente riconosciute dal Ministero dell'ambiente.

4. 4. Paissan, Scalia, Procacci, Cento, Turroni, Gerardini.

Al comma 4, sopprimere le parole da: e redigono fino alla fine del comma.

4. 1. Casinelli.

Al comma 4, sostituire le parole: e redigono gli strumenti della pianificazione urbanistica tenendo conto con le seguenti: e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto.

4. 7. La Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: della pianificazione urbanistica con le seguenti: della programmazione e pianificazione territoriale.

4. 5. Paissan, Scalia, Cento, Procacci, Turroni.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le spese sostenute dai proprietari per effettuare operazioni di manutenzione

silviculturale e di pulizia dei boschi e delle foreste, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, adeguatamente documentate, costituiscono oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche. L'intervento è autorizzato dal Corpo forestale dello Stato nelle regioni a statuto ordinario e dagli uffici dei corpi forestali regionali nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

4. 6. Stradella, Radice, De Ghislanzoni Cardoli, Leone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Ad integrazione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 3, e per il triennio 2000-2002, ai fini della prevenzione del rischio di incendi boschivi, a favore dei privati proprietari di aree boschive, sono concessi contributi, per le operazioni di pulizia e di manutenzione del bosco, fino alla concorrenza del settanta per cento delle spese sostenute e documentate, previa verifica delle operazioni effettuate, tramite apposito verbale, da parte del Corpo forestale regionale. Con apposito decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce le modalità di applicazione del presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nei limiti di spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al mede-

simo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 01. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

(A.C. 6303 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 5.

(Attività formative).

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

2. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.

3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

(Attività formative).

Al comma 1, sostituire le parole da: in attività di protezione civile fino a: d'intesa con le seguenti: il Ministro della pubblica istruzione e le Regioni promuovono.

5. 1. Stradella, Radice, Leone.

(A.C. 6303 - sezione 6)ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 6.

(Attività informative).

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 2.

(A.C. 6303 - sezione 7)ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 7.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi).

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e dal cielo.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, il Dipartimento garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il COAU interviene con la

propria flotta aerea su richiesta delle regioni secondo procedure prestabilite e tramite le sale operative unificate permanenti (SOUP). Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera g), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra;

e) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra in funzione dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendio boschivi del Corpo medesimo.

5. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi).

Al comma 1, sostituire le parole: e dal cielo con le seguenti: e aerei.

7. 8. La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da : con la flotta aerea antincendio dello Stato, fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: . La flotta aerea antincendi boschivi dello Stato è assegnata alle regioni in proporzione alla superficie boschiva di ciascuna regione, contestualmente alle risorse finanziarie annualmente utilizzate per la manutenzione degli aerei.

7. 1. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le sale operative unificate permanenti di cui al comma 3.

7. 9. La Commissione.

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le parole: e dei propri mezzi di supporto all'attività delle squadre a terra:

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere la lettera d).

7. 10. La Commissione.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato con le seguenti: Corpo forestale regionale e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. 2. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: dotato aggiungere le seguenti: , a seguito del positivo espletamento dei corsi di cui all'articolo 5,

7. 3. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Partecipano all'attività delle SOUP i rappresentanti dei comuni nei quali è in atto un incendio boschivo.

7. 7. Scalia, Paissan, Procacci, Cento, Turroni, Gerardini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: in funzione dell'intervento con le seguenti: anche ai fini dell'efficacia dell'intervento.

7. 11. La Commissione.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: dello Stato fino alla fine del comma con la seguente: regionale.

7. 4. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: deve aggiungere le seguenti: aver superato positivamente i corsi di cui all'articolo 5 e deve.

7. 5. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al comma 1, lettera f), punto 3), le parole: « e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi » sono soppresse.

7. 6. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

(A.C. 6303 – sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 8.

(Aree naturali protette).

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette presenti sul territorio regionale, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n.394, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui al comma 1 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

3. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

(Aree naturali protette).

Al comma 1, sostituire le parole: presenti sul territorio regionale con la seguente: regionali.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori. Detto piano costituisce un'apposita sezione sul piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

8. 5. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta degli stessi,

8. 1. Casinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: dello Stato con la seguente: regionale.

8. 3. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato, il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Ministro dell'ambiente, sentiti gli enti competenti ed i soggetti gestori, d'intesa con le regioni interessate.

8. 4. Scalia, Procacci, Paissan, Cento, Turroni, Gerardini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nel piano di cui al comma 1 dell'articolo 3.

8. 2. Casinelli.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — (*Incentivi fiscali per la manutenzione dei boschi*). — 1. Le spese sostenute dai proprietari di aree boschive per effettuare le operazioni di manutenzione selvicolturale dei boschi, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, adeguatamente documentate, costituiscono oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche, nella misura effettivamente rimasta a carico.

2. Sono inoltre deducibili le spese per la creazione e sistemazione di siepi, fasce frangivento, fasce tagliafuoco, punti d'acqua, strade forestali e piccole opere di difesa idrogeologica e di difesa ambientale.

3. Le operazioni di manutenzione di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate previa consulenza e certificazione rilasciata dai coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato nelle regioni a statuto ordinario o dagli uffici regionali competenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. I medesimi uffici attestano la effettività delle spese e sono preposti alle operazioni di vigilanza.

4. Il proprietario che intende procedere alla richiesta delle agevolazioni fiscali deve dimostrare che, nei dieci anni precedenti quello nel quale è effettuata la domanda di agevolazione, il terreno boscato non è stato percorso dal fuoco.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario

2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

8. 01. Casinelli, Gerardini.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — (*Incentivi fiscali per la manutenzione dei boschi*). — 1. Le spese sostenute dai proprietari di aree boschive per effettuare le operazioni di manutenzione selvicolturale dei boschi, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, adeguatamente documentate, costituiscono oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche, nella misura effettivamente rimasta a carico.

2. Sono inoltre deducibili le spese per la creazione e sistemazione di siepi, fasce frangivento, fasce tagliafuoco, punti d'acqua, strade forestali e piccole opere di difesa idrogeologica e di difesa ambientale.

3. Le operazioni di manutenzione di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate previa consulenza e certificazione rilasciata dai coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato nelle regioni a statuto ordinario o dagli uffici regionali competenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. I medesimi uffici attestano la effettività delle spese e sono preposti alle operazioni di vigilanza.

4. Il proprietario che intende procedere alla richiesta delle agevolazioni fiscali deve dimostrare che, nei cinque anni precedenti quello nel quale è effettuata la domanda di agevolazione, il terreno boscato non è stato percorso dal fuoco.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario

2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

8. 03. Testa.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — (*Incentivi per l'incremento del patrimonio boschivo*). — 1. Le regioni, nell'ambito della valorizzazione delle risorse territoriali, promuovono e concorrono alla conservazione, miglioramento e incremento del patrimonio boschivo privato mediante concessione di contributi in conto capitale sino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ai privati per la realizzazione di rimboschimenti e la ricostituzione di boschi degradati, per le operazioni di sfollo e diradamento nei boschi governati ad alto fusto, nonché per la realizzazione di piantagioni con specie forestali idonee ad incrementare la produzione legnosa o di cellulosa da carta.

2. Sono, altresì, ammessi a contributo la creazione e sistemazione di siepi, fasce frangivento, fasce tagliafuoco, punti d'acqua, strade forestali e piccole opere di difesa idrogeologica e di difesa ambientale.

3. La richiesta di contributo deve essere indirizzata all'ente delegato competente per territorio che provvede alla istruttoria, alla concessione ed alla liquidazione dei contributi. Il proprietario che intende procedere alla richiesta deve dimostrare che nei dieci anni precedenti quello nel quale è effettuata la richiesta di contributo, il terreno boscato non è stato percorso dal fuoco.

4. I proprietari, dopo l'accertamento finale di regolare esecuzione delle opere di cui al presente articolo, devono provvedere alla loro manutenzione secondo il piano di coltura e conservazione redatto ed approvato contestualmente al verbale di accertamento finale dall'ente delegato.

8. 04. Testa.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — (*Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento*) — 1. Il Ministro

delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

8. 02. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Casinelli.

(A.C. 6303 - sezione 9)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

CAPO II.

FUNZIONI AMMINISTRATIVE,
SANZIONI E ATTIVITÀ
DI INVESTIGAZIONE E DI CONTROLLO

ART. 9.

(Divieti, prescrizioni e sanzioni).

1. Chiunque avvisti un fuoco in un bosco o in una zona ad esso limitrofa è tenuto a segnalarlo tempestivamente ai numeri telefonici nazionali di pronto intervento o ai servizi dedicati organizzati da ciascuna regione. Gli operatori dei centri di pronto intervento sono tenuti a comunicare con tempestività ai centri operativi competenti le segnalazioni di incendi boschivi ad essi pervenute.

2. Le zone boscate i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro dieci anni dagli eventi previsti dal presente comma,

deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Sono inoltre vietati per dieci anni sui predetti soprassuoli: il pascolo; la caccia; la realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili ed attività produttive. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

3. I comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a censire, tramite apposito catasto, i terreni boscati già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato; il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei terreni boscati percorsi dal fuoco deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni definiscono entro i successivi sessanta giorni gli elenchi definitivi. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 2 solo dopo che siano trascorsi quindici anni dall'incendio.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 2 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

5. Nel caso di realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e attività produttive sui soprassuoli di cui al comma 2, ove non previste in pre-

sistenti e documentati strumenti urbanistici, si provvede alla demolizione dell'opera e si condanna il trasgressore al ripristino dei luoghi.

6. Nelle zone e nei periodi a rischio definiti negli appositi provvedimenti amministrativi emanati dagli enti territorialmente competenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

7. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 6 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 5.

8. In caso di trasgressione di precetti relativi agli insediamenti nelle aree a rischio di incendio boschivo da parte di esercenti attività turistiche, oltre alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applica l'immediato ritiro della licenza di esercizio.

9. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo nonché degli eventuali danni diretti o indiretti inferti alla collettività.

10. Per quanto non disposto dal presente articolo, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini della individuazione delle zone boscate di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000 da iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 « Fondo per la protezione civile » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini della successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa. All'onere si fa fronte mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE, SANZIONI E ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE E DI CONTROLLO

ART. 9.

(Divieti, prescrizioni e sanzioni).

Sopprimere il comma 1.

***9. 5.** Tassone, Volontè.

Sopprimere il comma 1.

***9. 15.** Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere il comma 1.

***9. 19.** Foti, Stradella, Radice.

Sopprimere il comma 1.

***9. 30.** La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

9. 6. Tassone, Volontè.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Qualora vengano percorsi

dal fuoco i terreni ricoperti da pascoli, boschi e foreste, anche in formazione, rappresentati come tali nella ortofotocarta dell'AIMA relativa all'intero territorio nazionale eseguita nel periodo agosto 1996-luglio 1999, non sono utilizzabili a fini edificatori e per la realizzazione di opere infrastrutturali.

9. 25. Scalia, Paissan, Turrone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: zone boscate con le seguenti: aree boscate, cespugliate o arborate, compresi terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree,

9. 2. De Cesaris.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: zone con le seguenti: aree.

9. 3. De Cesaris.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: zone boscate inserire le seguenti: ed i pascoli.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: Sono inoltre vietati per dieci anni sui predetti soprassuoli: il pascolo; la caccia; con le seguenti: È inoltre vietata per dieci anni sui predetti soprassuoli.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: i terreni boscati già percorsi dal fuoco con le seguenti: i soprassuoli già percorsi dal fuoco.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: L'elenco dei terreni boscati percorsi dal fuoco con le seguenti: L'elenco dei predetti soprassuoli.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: su soprassuoli inserire le seguenti: delle zone boscate.

9. 31 (Nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: boscate aggiungere le seguenti: ed i pascoli.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, quarto periodo, dopo le parole: sui predetti soprassuoli aggiungere le seguenti: in relazione alle aree boscate.

9. 4. De Cesaris.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: boscate aggiungere le seguenti: ed i pascoli.

9. 26. Paissan, Procacci, Cento, Scalia, Turroni.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: percorsi dal fuoco aggiungere le seguenti: sono inedificabili e.

9. 27. Paissan, Scalia, Turroni, Cento, Procacci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quindici anni con le seguenti: venti anni.

9. 16. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: quindici anni.

9. 32. La Commissione.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: la realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili ed attività produttive con le seguenti: la

realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili ed attività produttive fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile ».

9. 33 (Nuova formulazione) La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

9. 7. Tassone, Volontè.

Al comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Il Corpo forestale dello Stato provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a censire, individuandoli su apposite planimetrie catastali e redigendo l'elenco delle ditte proprietarie, i terreni boscati già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei terreni boscati percorsi dal fuoco è notificato ai comuni per l'applicazione dei divieti di cui al comma 2 ed è pubblicato nell'Albo pretorio comunale per trenta giorni per eventuali osservazioni.

9. 28. Scalia, Paissan, Procacci, Cento, Turroni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, primo periodo, dopo la parola: avvalendosi *aggiungere la seguente:* anche.

9. 1. (Testo così modificato nel corso della seduta) Casinelli, Gerardini.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: definiscono entro i successivi sessanta giorni gli elenchi definitivi *con le seguenti:* valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

9. 34. La Commissione.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: quindici anni dall'incendio *con le seguenti:* i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 2.

9. 35. La Commissione.

Sopprimere il comma 4.

9. 8. Tassone, Volontè.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nel caso di realizzazione di strutture, infrastrutture ed edifici finalizzati ad insediamenti civili e attività produttive sui soprassuoli di cui al comma 2, ove non previste in preesistenti e documentati strumenti urbanistici, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dei luoghi a spese del responsabile

9. 29. Paissan, Scalia, Turrone, Procacci, Cento.

Sopprimere il comma 5.

***9. 9.** Tassone, Volontè.

Sopprimere il comma 5.

***9. 20.** Foti, Stradella, Radice.

Sopprimere il comma 6.

****9. 10.** Tassone, Volontè.

Sopprimere il comma 6.

****9. 21.** Foti, Stradella, Radice.

Al comma 6, dopo le parole: territorialmente competenti *aggiungere le seguenti:* in conformità a quanto previsto dal piano di cui all'articolo 3, comma 1.

9. 14. Casinelli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le attività per la pulizia del bosco mediante la tecnica del fuoco controllato.

9. 17. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere il comma 7.

9. 11. Tassone, Volontè.

Sopprimere il comma 8.

9. 12. Tassone, Volontè.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Nel caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 6 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui

al comma 7, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

9. 36. La Commissione.

Sopprimere il comma 9.

***9. 13.** Tassone, Volontè.

Sopprimere il comma 9.

***9. 22.** Foti, Stradella, Radice.

Al comma 9, sopprimere le parole: nonché degli eventuali danni diretti o indiretti inferti alla collettività.

9. 37. La Commissione.

Sopprimere il comma 10.

***9. 23.** Foti, Stradella, Radice.

Sopprimere il comma 10.

***9. 38.** La Commissione.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'articolo 9, comma 2, nonché ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da

iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 « Fondo per la protezione civile », per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. 39. La Commissione.

Al comma 11, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone boscate di cui al comma 2, mediante tecniche satellitari, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000 da iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 « Fondo per la protezione civile », dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini della successiva ripartizione tra le regioni in proporzione alla superficie boschiva di ciascuna regione.

9. 18. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: ai fini dell'individuazione aggiungere le seguenti: e del controllo.

9. 24. Testa.

**MOZIONE VELTRONI ED ALTRI N. 1-00469 CONCERNENTE
LA PENA DI MORTE ANCHE CON RIFERIMENTO AL CASO
DELL'ESECUZIONE DI DEREK ROCCO BARNABEI**

(Sezione 1 - Mozione)

La Camera,

premessi che:

l'Italia svolge un ruolo fondamentale nella promozione a livello internazionale delle iniziative per una moratoria delle esecuzioni capitali e per l'abolizione della pena di morte nel mondo;

76 paesi mantengono ancora la pena di morte, nonostante una spinta profonda verso l'abolizione della pena capitale in tutti i continenti e malgrado la situazione sia migliorata nell'ultimo anno, essendo aumentato il numero dei paesi che hanno deciso di abolire la pena di morte o di sospendere le esecuzioni;

la questione della pena di morte, come ha affermato il 4 novembre 1999 l'Alto Commissario dell'Onu, attiene pienamente alla sfera dei diritti umani;

in seguito alla mancata sottoposizione al voto, nell'ultima assemblea generale dell'Onu, della risoluzione che auspicava l'abolizione della pena di morte e la moratoria delle esecuzioni, la Camera dei deputati approvava il 30 marzo 2000 una mozione nella quale veniva ribadita la volontà di operare in modo che l'Unione europea presentasse alla Commissione per i diritti umani una nuova risoluzione, anche inserendovi una interpretazione evolutiva della Carta delle Nazioni Unite in atto da tempo e secondo linee che nel corso dei decenni, rispettando il delicato equilibrio tra ruolo dell'Onu e sovranità

nazionale, hanno consentito l'assunzione dei diritti umani come valori condivisi e cogenti della comunità internazionale;

la 56° Commissione per i diritti umani ha approvato il 26 aprile 2000 a Ginevra, con 27 voti a favore, 13 contrari e 12 astenuti, una nuova risoluzione a favore della moratoria;

anche negli Stati Uniti, come evidenziato dai principali organi di informazione e da recenti sondaggi, si è riaperta una ampia discussione sulla pena di morte, con particolare riferimento all'elevato numero di casi di errori giudiziari accertati ed alla necessità di rendere obbligatori quei test, come gli esami del Dna, che possono scongiurare o comunque ridurre tali errori; lo Stato dell'Illinois, in questo contesto, ha deciso di adottare una moratoria delle esecuzioni;

Derek Rocco Barnabei, la cui famiglia ha origini italiane, è in attesa di essere giustiziato nello Stato della Virginia, accusato di omicidio;

numerose istituzioni, tra cui il Parlamento europeo e larga parte dell'opinione pubblica del nostro paese hanno seguito con particolare attenzione il caso di Derek Barnabei, levando la propria voce per ribadire il valore supremo della vita umana e la contrarietà, sempre e comunque, alla pena di morte, ed al tempo stesso per sottolineare la necessità di scongiurare il rischio di un tragico errore giudiziario autorizzando nuovi test che, secondo i legali del condannato, potrebbero dimostrarne l'innocenza;

impegna il Governo

ad intervenire presso il Governatore della Virginia ed il Governo degli Stati Uniti affinché possano essere autorizzati nuovi test, con particolare riferimento alle analisi sul Dna, e perché in ogni caso attraverso l'eventuale commutazione della pena sia evitata l'esecuzione di Derek Rocco Barnabei;

ad adoperarsi affinché l'Unione europea, associando all'iniziativa paesi di altri continenti, rilanci con grande forza l'iniziativa per la moratoria delle esecuzioni e presenti all'assemblea generale dell'Onu una nuova risoluzione sulla pena di

morte, nella consapevolezza che un pronunciamento della massima assemblea rappresentativa della comunità internazionale costituirebbe un passo straordinariamente importante per il rafforzamento della dignità umana e per il progresso dei diritti fondamentali della persona.

(1-00469) « Veltroni, Bertinotti, Boselli, Buttiglione, Diliberto, Casini, Fini, La Malfa, Mastella, Pisan, Parisi, Petrini, Soro, Vigni, Berlusconi, Bossi, Biondi ».

(6 luglio 2000)